

## TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

### Sentenza del Tribunale di primo grado del 16 marzo 2009 — R/Commissione

(Causa T-156/08 P) <sup>(1)</sup>

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari in prova  
— Rapporto sul periodo di prova — Assenza di atto arrecante  
pregiudizio — Termine di ricorso — Tardività»)

(2009/C 102/28)

Lingua processuale: il francese

#### Parti

Ricorrente: R (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: Avv. Y. Minatchy)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: D. Martin e K. Herrmann, agenti)

#### Oggetto

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 19 febbraio 2008, causa F-49/07, R/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), diretta all'annullamento di tale ordinanza

#### Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) R sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell'ambito del presente procedimento.

<sup>(1)</sup> GU C 171 del 5.7.2008

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

#### Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 27 novembre 2008, procedimento R 1094/2008-1;

— condannare il convenuto alle spese del procedimento.

#### Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «diegesellschafter.de» per servizi delle classi 35 e 41 (domanda n. 4 606 372)

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 <sup>(1)</sup>, in quanto il marchio richiesto dispone del necessario carattere distintivo e non sussiste alcun imperativo di disponibilità.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 19).

### Ricorso proposto il 9 febbraio 2009 — Deutsche Behindertenhilfe — Aktion Mensch/UAMI (diegesellschafter.de)

(Causa T-47/09)

(2009/C 102/29)

Lingua processuale: il tedesco

#### Parti

Ricorrente: Deutsche Behindertenhilfe — Aktion Mensch eV (Mainz, Germania) (rappresentanti: avv.ti V. Töbelmann e A. Piltz)

### Ricorso proposto il 13 febbraio 2009 — Swarovski/UAMI — Swarovski (Daniel Swarovski Privat)

(Causa T-55/09)

(2009/C 102/30)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

#### Parti

Ricorrente: Daniel Swarovski (Volders, Austria) (rappresentante: avv. R. Küppers)